



Città di Trani

Medaglia d'Argento al Merito Civile

PROVINCIA B T

IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE

Originale Deliberazione di Giunta Comunale

N. <u>29</u> del Reg. Data: <u>1 / 3 / 2017</u>	Oggetto: Proroga convenzione locale tra il Comune di Trani e la Conferenza Permanente degli Uffici Giudiziari del Circondario di Trani, approvata con deliberazione di G.C. n.143 del 17/12/2015 ex art.21 quinquies del D.L. n.83 del 27/06/2015, convertito con modificazioni in legge 6/8/2015, n.132 in materia di funzionamento dell'amministrazione giudiziaria, in attuazione della legge n.190 del 23/12/2014, commi 526 e ss.
--	--

L'anno duemiladiciassette, il giorno 1 del mese di marzo, alle ore 19,00, nella sala delle adunanze del Comune di Trani, appositamente convocata, la Giunta Comunale si è riunita nelle persone dei signori:

			Presente	Assente
BOTTARO	Avv. Amedeo	SINDACO- PRESIDENTE	x	
BOLOGNA	Ing.Raffaella	ASSESSORE	x	
CAPONE	Arch.Giovanni	ASSESSORE	x	
CILIENTO	Dott.ssa Debora	ASSESSORE	x	
D'AGOSTINO	Dott.ssa Ivana	ASSESSORE		x
DE MICHELE	Dott.Giuseppe	ASSESSORE		x
DI GREGORIO	Avv.Michele	ASSESSORE	x	
DI LERNIA	Dott.Felice	ASSESSORE		x
DI GIFICO	Avv.Carmelina	ASSESSORE	x	
LIGNOLA	Dott.Luca	ASSESSORE	x	

Con l'assistenza del Segretario Generale

dott. Carlo CasalinoIl Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, essendo presenti n. 7Assessori, ed assenti n. 3 Assessori, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati

a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:

- la legge 23 dicembre 2014, n. 190, all'art. 1, comma 526, ha disposto il trasferimento al Ministero della Giustizia, delle spese obbligatorie di cui all'art. 1, della Legge 24 aprile 1941, n. 392, a decorrere dal 1° settembre 2015;
- detta successione non scioglie i rapporti in corso e di cui è parte il Comune, né modifica la titolarità delle posizioni di debito e di credito sussistenti al momento del trasferimento stesso ed il Ministero della Giustizia subentra nei rapporti in corso, fatta salva la facoltà del recesso;
- le nuove disposizioni incidono in un sistema consolidato nel tempo e la cui modifica richiede un processo di adattamento ed accompagnamento al cambiamento;
- si sono generate, nel tempo, realtà organizzative locali che hanno registrato una integrazione tra attività esternalizzate ed utilizzo di professionalità già in forze presso i singoli enti territoriali;
- il regolare funzionamento delle strutture giudiziarie incide sul più generale assetto – ed in particolare sul processo di sviluppo socio-economico della collettività territoriale di ogni singolo Comune interessato;
- è stato istituito il Tavolo permanente sull'attuazione del modello di gestione degli uffici giudiziari introdotto dall'art.1, commi 526 e ss, della Legge 23 dicembre 2014 n. 190;
- in questo quadro è maturata l'adozione da parte del Parlamento Italiano delle disposizioni di cui all'art.21 quinquies del D.L. 27/06/2015, n. 83, convertito con modificazioni in Legge 06/08/2015, n. 132, che prevede: *“Al fine di favorire la piena attuazione di quanto previsto dall'art. 1, commi 526 e seguenti della Legge 23 dicembre 2014, n. 190, fino al 31 dicembre 2015, per le attività di custodia, telefonia, riparazione e manutenzione ordinaria in precedenza svolte dal personale dei Comuni già distaccato, comandato o comunque specificamente destinato presso gli uffici giudiziari, i medesimi uffici giudiziari possono continuare ad avvalersi dei servizi forniti dal predetto personale comunale, sulla base di accordi o convenzioni da concludere in sede locale, autorizzati dal Ministero della Giustizia, in applicazione e nei limiti di una convenzione quadro previamente stipulata tra il Ministero della Giustizia e l'Associazione Nazionale Comuni Italiani”*;

Vista la Convenzione – Quadro stipulata il 27/08/2015 tra il Ministero della Giustizia e L'A.N.C.I. che all'art. 3 prevede che *“i parametri per la determinazione dei corrispettivi per i servizi svolti da parte del personale comunale, nonché i criteri, anche forfettari, sono quantificati sulla base del costo del personale relativo alla unità interessata del Comune di appartenenza, in relazione alle attività effettivamente svolte ed al tempo impiegato”* e che gli stessi *“sono indicati in una apposita Tabella, predisposta dal Comitato di monitoraggio di cui all'art. 6, entro il termine del 15 settembre 2015”*;

Visto il D.P.R. del 18/08/2015 n. 133 con il quale è stato approvato il Regolamento sulle misure organizzative a livello centrale e periferico per l'attuazione dei commi da 527 a 530 della legge di stabilità 2015 (Legge n. 190/2014);

Ritenuto, pertanto, dover provvedere in merito e, nell'ottica di una piena collaborazione istituzionale tra amministrazioni, per dare completa ed efficiente attuazione alle disposizioni testé citate, assicurando un graduale ed ordinato passaggio tra il sistema originariamente delineato dalla Legge 24/04/1941, n. 392 e quello risultante dalle modifiche introdotte dalla Legge 23/12/2014, n. 190, stipulare un'apposita Convenzione a livello locale;

Richiamata la Deliberazione di Giunta Comunale n. 118 del 27 novembre 2015, con la quale veniva approvata una Convenzione per l'utilizzo delle prestazioni di custodia del dipendente comunale sig. Paolo Lapegna, presso il Tribunale di Trani e della Procura della Repubblica di Trani;

Richiamata, altresì, la Deliberazione di Giunta Comunale n. 143 del 17 dicembre 2015 con la quale si approvava una bozza di convenzione trasmessa con nota 2525 del 7 dicembre 2015 dal Tribunale di Trani e della Procura della Repubblica di Trani in parziale rettifica alla Deliberazione di cui al precedente punto, nella parte in cui approvava una schema di convenzione dalla quale si differenziava sotto differenti aspetti;

Dato atto che la bozza di convenzione approvata con Deliberazione n. 143 del 17 dicembre 2015 veniva integrata nel secondo capoverso con quanto segue:

“Nello specifico le attività poste in essere risultano essere le seguenti:

apertura e custodia uffici secondo gli orari previsti

- 1. custodia immobili, tramite il custode occupante l'appartamento situato nell'immobile stesso.*
- 2. accoglienza degli utenti ed ospiti in ingresso con fornitura delle indicazioni generali necessarie per spostamenti interni;*
- 3. servizi di recezione della posta in arrivo.*

Vista la nota prot. 5986 del 10 febbraio u.s. con la quale il sig. Lapegna comunicava di aver continuato ad occuparsi della custodia del Palazzo Torres, pur non avendo ricevuto apposita disposizione di servizio;

Visto il parere favorevole di regolarità tecnica, in atti, espresso dalla Dirigente della 1ª Area dott.ssa C.Navach, ai sensi dell'art.49 del D.Lgs.n.267/2000;

Visto il parere favorevole di regolarità contabile, in atti, espresso dal Dirigente dell'Area Economica Finanziaria, dott. Angelo Pedone:” alle seguenti condizioni:

- 1) Sia accertata e quantificata la somma del contributo da richiedere al Ministero di Giustizia per il personale distaccato;
- 2) Quantificare i costi inerenti l'alloggio di custode e le prestazioni sinallagmatiche per il costo di locazione dell'immobile comunale locato, concesso attraverso idoneo contratto di locazione/concessione”, ai sensi dell' art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000;

Visto il D. Lgs 150/2009

Con voti unanimi legalmente resi,

DELIBERA

1. La narrativa costituisce parte integrante e sostanziale del presente deliberato;
2. **DI PROROGARE** la Convenzione così come approvata con Deliberazione 143 del 17 dicembre 2015, il cui testo fa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento per l'utilizzo di personale comunale in servizio di custodia dell'immobile “Palazzo Torres” sede del Tribunale (Presidenza e sezione penale) e della Procura della Repubblica, e per le attività di riparazione e manutenzione ordinaria degli immobili a far data dal 01/01/2017;
3. **DI STABILIRE** che con successiva determinazione dirigenziale del Dirigente competente dell'Area “Lavori Pubblici” si provvederà a disciplinare le modalità e i termini della concessione dell'abitazione adibita a casa del custode situata nell'immobile di Palazzo Torres;
4. **DI TRASMETTERE** il presente provvedimento al Presidente del Tribunale di Trani e al Procuratore della Repubblica di Trani.
5. **DI DICHIARARE**, con separata ed unanime votazione, il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000;

Il presente verbale è stato approvato e sottoscritto nei modi di legge.

IL SEGRETARIO GENERALE
dott. Carlo Casalino



IL SINDACO
avv. Amedeo Bottaro

N° 649 reg. pubblic.

IL SEGRETARIO GENERALE

ATTESTA

che la presente deliberazione: 6 MAR 2017 21 MAR 2017
è affissa all'albo Pretorio dal _____ al _____ per
15 giorni consecutivi come prescritto dall'art. 124, 1° comma, del T.U.E.L. approvato
col D.Lgs. 18.8.2000, n. 267, contestualmente comunicata ai Capi Gruppo Consiglieri

Trani,

6 MAR 2017



IL SEGRETARIO GENERALE
dott. Carlo Casalino

Il Segretario, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

che la presente deliberazione:

- è stata dichiarata immediatamente eseguibile: (art. 134 comma 4 del D.lgs. 267 18.8.2000)
 è divenuta esecutiva il _____ decorsi 10 giorni dalla pubblicazione;
(art. 134 comma 3 del D.lgs. 267 18.8.2000)

Trani,

6 MAR 2017



IL SEGRETARIO GENERALE
dott. Carlo Casalino